



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO

ART. 1
FINALITA' DELL'AVVISO

Il presente avviso è finalizzato a costituire un elenco di avvocati cui affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, in coerenza con gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

L'elenco di cui al comma 1 è articolato nelle seguenti sezioni, in base alla materia:

- a) diritto del lavoro, con particolare riferimento al diritto del lavoro e delle relazioni sindacali nel pubblico impiego privatizzato;
- b) diritto civile;
- c) diritto amministrativo.

La formazione dell'elenco non prevede alcuna procedura selettiva, né alcuna graduatoria, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma è ispirata a principi, a tacer d'altro, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (cfr. art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" cit.).

ART. 2
REQUISITI

Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- c) comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae*, di durata non inferiore a 5 anni, con riferimento alla sezione o alle sezioni cui si chiede di essere iscritti;
- d) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 247/2012, con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;
- e) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente alle ipotesi applicabili;
- f) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- g) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli Organi camerali nonché con il Segretario generale e i dipendenti della Camera di Commercio Irpinia Sannio di qualifica dirigenziale e non dirigenziale;
- h) assenza di contenzioso in corso e nei precedenti cinque anni, per attività sia giudiziale che stragiudiziale, contro la Camera di Commercio Irpinia Sannio ovvero le preesistenti Camere di Commercio di Avellino e Benevento nonché l'Azienda speciale di quest'ultima "Valisannio" sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore della controparte, con impegno di non assunzione per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e

permanere per tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

L'interessato è tenuto ad informare la Camera tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni, delle eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato.

ART. 3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I professionisti interessati all'inserimento nell'elenco dovranno far pervenire all'indirizzo cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it. apposta domanda redatta secondo il modello allegato, firmata digitalmente.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, con indicazione degli incarichi e attività svolti nelle materie attinenti alla sezione dell'elenco cui è richiesta l'iscrizione, di eventuali titoli di specializzazione ed ogni altra informazione atta ad individuare la specifica competenza ed esperienza professionale maturata.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni dei dati indicati nella domanda e nel curriculum.

La domanda di iscrizione nel suddetto elenco comporta, per il richiedente, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente avviso e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

ART. 4

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

La formazione dell'elenco avverrà iscrivendo in ordine alfabetico nelle apposite sezioni tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

L'elenco sarà aggiornato nel tempo, di norma a cadenza bimestrale, a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni, e sarà pubblicato in "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Camera (www.irpiniasannio.camcom.it). La pubblicazione avrà valore di comunicazione ai professionisti interessati dell'avvenuta iscrizione nel medesimo.

Decorso il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, la Camera provvederà alla predisposizione di un nuovo Avviso.

In fase di prima applicazione l'elenco sarà formato iscrivendo in ordine alfabetico nelle apposite sezioni tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale.

È facoltà del professionista iscritto chiedere, in ogni momento, la cancellazione dall'elenco.

La Camera potrà disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Ente camerale;
- b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione.

ART. 5

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo alla Camera di Commercio Irpinia Sannio, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

La Camera si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 4 e considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;

- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) il pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- d) la proficua collaborazione con la Camera in relazione alla medesima questione;
- e) la consequenzialità tra incarichi o la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

La scelta dell'incaricato avverrà previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito della specializzazione di riferimento, nonché ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie, del criterio di rotazione degli inviti.

Ciascun professionista consultato, oltre a confermare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 2, dichiarerà di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Camera nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa e comunque, in ottemperanza degli obblighi di legge in materia, renderà, tra le altre, le dichiarazioni di assenza sia di conflitti di interesse e di incompatibilità che di incarichi o titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali.

Ciascun professionista consultato fornirà alla Camera un dettagliato preventivo di spesa entro n. 7 (sette) giorni dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, la Camera procederà alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti.

La Camera, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva l'affidamento dell'incarico anche in presenza di un solo preventivo di spesa.

Previo verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico sarà conferito per singolo grado di giudizio e sarà rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, la Camera si riserva di individuare avvocati non iscritti nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

Il legale incaricato svolgerà la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con l'ufficio competente della Camera cui dovranno essere trasmessi gli atti predisposti e cui dovrà essere tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

ART. 6

ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA

Il legale incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico impegnandosi a portare a termine l'incarico affidatogli al corrispettivo preventivato e ad applicare tariffe non superiori ai minimi tariffari vigenti. Le spese forfettarie saranno quantificate nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione resa.

Nulla verrà versato ad integrazione dell'impegno di spesa originariamente assunto dalla Camera per ulteriore attività suppletiva svolta dal professionista in assenza di un ulteriore preventivo concordato ed accettato dall'Ente.

In caso di soccombenza della controparte con contestuale condanna alle spese di lite processuale, il legale incaricato dall'Ente procederà anche all'eventuale recupero stragiudiziale e giudiziale di dette spese presso la parte soccombente; in caso di recupero andato a buon fine, dette spese verranno versate dal debitore alla Camera di Commercio Irpinia Sannio; quest'ultima liquiderà al legale incaricato le somme indicate nel disciplinare di incarico, previa presentazione di regolare fattura; detto compenso sarà da ritenersi onnicomprensivo a remunerazione di tutte le attività svolte. In caso di soccombenza anche parziale della Camera di Commercio, le spettanze pattuite con il professionista saranno decurtate del 20%.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., la Camera opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dalla Camera in qualità di titolare del trattamento (sede Piazza Duomo 5 - 83100 Avellino; cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Camera, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

ART. 8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco di cui al presente avviso è la funzionaria Adele Rossi.

Eventuali informazioni potranno essere chieste via PEC esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI", all'indirizzo cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. LUCA PEROZZI)**